

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018
100/2018/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SAN GIULIANO ENERGIE RINNOVABILI
S.R.L.S. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI
CONNESSIONE 129980224**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1009^a riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 10 maggio 2017 (prot. Autorità 17587 del 16 maggio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, San Giuliano Energie Rinnovabili S.r.l.s. (di seguito: reclamante), ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), la modifica del codice di rintracciabilità di una pratica per la connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica di un impianto alimentato da fonte rinnovabile;
2. con nota del 1 giugno 2017 (prot. Autorità 19431 del 1 giugno 2017), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 16 giugno 2017 (prot. Autorità 21083 del 19 giugno 2017), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. in data 1 luglio 2017 (prot. Autorità 22574 del 3 luglio 2017), il reclamante ha trasmesso la propria replica alla memoria del gestore;
5. in data 18 luglio 2017 (prot. Autorità 24305 del 18 luglio 2017), l’Autorità ha richiesto alle parti alcune informazioni, a cui il gestore ha risposto in data 28 luglio 2017 (prot. Autorità 25570 del 31 luglio 2017), mentre il reclamante non ha trasmesso alcuna risposta;
6. in data 17 gennaio 2018 la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera c), che definisce il codice di rintracciabilità come il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
 - b) l’articolo 7, comma 3, lettera g), secondo cui il preventivo per la connessione deve recare, tra l’altro, un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità).

QUADRO FATTUALE:

8. In data 29 agosto 2016, il reclamante presentava al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in contrada Pozzo Meteriche, nel Comune di San Biase (CB);
9. in data 13 ottobre 2016, il reclamante riceveva, tramite il Portale Produttori, il preventivo di connessione, identificato con codice di rintracciabilità 129980224;
10. in data 19 dicembre 2016, il reclamante effettuava un tentativo di invio, tramite il Portale Produttori, della dichiarazione di accettazione del preventivo e dei relativi allegati, utilizzando il codice di rintracciabilità indicato dal gestore (129980224), con esito negativo. Successivamente il reclamante effettuava un nuovo tentativo di invio, sempre con esito negativo, utilizzando questa volta il nuovo codice di rintracciabilità indicato dal gestore (T0735589). Di conseguenza, sempre in data 19 dicembre 2016, il reclamante segnalava al gestore, tramite posta elettronica certificata, le difficoltà riscontrate con il suddetto Portale, inviando al tempo stesso la documentazione necessaria per l'accettazione.
11. In data 18 gennaio 2017, il gestore, tramite posta elettronica certificata, informava il reclamante che:
 - *“con riferimento alla vostra richiesta del 19/12/2016, a noi pervenuta in pari data, vi confermiamo che l'accettazione del preventivo con precedente codice di rintracciabilità 129980224 successivamente modificato in T0735589, è stata correttamente effettuata con data decorrenza 19/12/2016”;*
 - *“la modifica del codice di rintracciabilità, si è resa necessaria per consentire la gestione del coordinamento tra gestori di cui all'art. 35 TICA, nello specifico Terna, come già precedentemente indicato con nostra nota del 21/10/2016 avente protocollo P20161021129980224716785”;*
 - *“Per quanto sopra, il preventivo in oggetto risulta correttamente accettato, e per il prosieguo della pratica dovrete far riferimento al nuovo codice di rintracciabilità attribuito T0735589, da utilizzare anche per l'inoltro dei futuri servizi presenti sul portale produttori”;*
12. in data 10 marzo 2017, il reclamante chiedeva al gestore, tramite posta elettronica certificata, il ripristino del primo codice di rintracciabilità indicato dal gestore (129980224);
13. in data 7 aprile 2017, il gestore ribadiva al reclamante quanto già indicato nella comunicazione del 18 gennaio 2017 in merito alla modifica del codice di rintracciabilità, specificando che *“il cambio del codice pratica non comporta nessun ritardo o modifica gestionale della pratica stessa”;*
14. in data 12 aprile 2017, il gestore sollecitava il reclamante all'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto di

produzione nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 9, comma 5, del TICA. Il gestore evidenziava, inoltre, che il mancato invio della dichiarazione richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del sollecito avrebbe comportato l'automatica decadenza del preventivo inviato, con conseguente annullamento della pratica di connessione in oggetto.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. Il reclamante afferma che il Portale Produttori non gli avrebbe consentito in alcun modo di inoltrare la propria dichiarazione di accettazione del preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 129920224 e che ciò deriverebbe dal fatto che il gestore ha modificato il codice di rintracciabilità della pratica;
16. il reclamante afferma, inoltre, di aver subito un grave danno a causa dell'impossibilità riscontrata nel procedere all'accettazione del suindicato preventivo, e chiede, pertanto, una verifica in merito alla conformità alle disposizioni regolatorie della condotta del gestore, e che venga ripristinato l'originario codice di rintracciabilità 129920224.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

17. Il gestore ribadisce le motivazioni e le circostanze che hanno portato alla modifica del codice di rintracciabilità, espresse nelle proprie note del 18 gennaio 2017 e del 7 aprile 2017, e nello specifico il necessario coordinamento tra gestori previsto dall'articolo 35 del TICA, e il conseguente utilizzo di un sistema informatico che ha generato un nuovo codice di rintracciabilità della pratica, confermando, altresì, che l'accettazione del preventivo risulta correttamente effettuata dal reclamante con decorrenza 19 dicembre 2016.
18. Il gestore, pertanto, non ravvisando alcuna irregolarità nella propria condotta, chiede l'archiviazione del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

19. Ai fini della risoluzione della controversia pare opportuno, in via preliminare, ribadire, in linea con quanto già chiarito dagli Uffici della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità, con lettera del 5 maggio 2016 (prot. Autorità 13019), a fronte di una richiesta formulata da un operatore in merito alla possibilità, da parte di e-distribuzione S.p.a., di modificare il codice di rintracciabilità durante l'*iter* di connessione, che, in linea generale, il codice di rintracciabilità non dovrebbe essere modificato, fatte salve eventuali modifiche eccezionali, concordate tra il gestore di rete e il richiedente, e derivanti da particolari e oggettive esigenze. Ciò in quanto il mantenimento del medesimo codice identificativo per tutto l'*iter* di connessione consente di agevolare lo svolgimento della procedura di connessione oltre che l'interlocuzione tra

- richiedente e gestore di rete, evitando modifiche non giustificate dei codici di rintracciabilità;
20. il TICA, infatti, definisce il codice di rintracciabilità come il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta di connessione, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati, ammettendo con ciò la possibilità che, in alcuni casi particolari, vi possano essere più codici.
 21. Ciò premesso, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, anche a seguito delle ulteriori informazioni richieste sia al gestore che al reclamante, rispettivamente al fine di acquisire maggiori informazioni in merito alle motivazioni che hanno reso necessaria la modifica del codice di rintracciabilità e in ordine a eventuali criticità indotte da tale modifica, è emerso che il cambio di codice di rintracciabilità è stato, nella fattispecie, determinato dalla variazione del sistema informatico nel quale è proseguita la gestione della pratica, a causa del necessario avvio del coordinamento tra gestori ai sensi dell'articolo 35 del TICA (nel caso specifico tra il gestore e Terna S.p.a.);
 22. è emerso, inoltre, che il gestore, con lettera del 18 gennaio 2017, ha correttamente comunicato al reclamante la modifica del codice di rintracciabilità, esplicitando le eccezionali motivazioni che hanno portato a tale modifica, consistenti, appunto, nell'utilizzo di un diverso sistema informatico, a causa del necessario coordinamento tra gestori di rete *ex* articolo 35 del TICA;
 23. infine, è emerso che, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, la modifica del codice di rintracciabilità non ha in alcun modo comportato il mancato accoglimento dell'accettazione del preventivo di connessione, come precisato dal gestore nella medesima comunicazione del 18 gennaio 2017 e ribadito in data 7 aprile 2017. Infatti, il preventivo di connessione risulta correttamente accettato dal reclamante in data 19 dicembre 2016.
 24. Pertanto, alla luce delle evidenze istruttorie e delle oggettive e giustificate motivazioni rappresentate dal gestore nel corso del procedimento di trattazione del reclamo e in analogia con quanto deciso con deliberazione dell'Autorità 752/2017/E/eel, la richiesta del reclamante di ripristinare l'originario codice di rintracciabilità 129980224 non può trovare accoglimento

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da San Giuliano Energie Rinnovabili S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. in relazione alla pratica di connessione 129980224;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni